

e il 1998 (9 brevetti nazionali e 8 brevetti europei originati dal corrispondente brevetto italiano), sebbene non fosse stato designato come inventore nella domanda di brevetto per la macchina denominata "*Gob Distributor*" – *Impianto di distribuzione di gocce di vetro in appositi stampi per la realizzazione di manufatti in vetro*" (brevetto italiano REG. N. 1207357 e relativo brevetto europeo Pubbl. N. EP 0.353.322 A1) e fosse stato designato soltanto come coinventore negli altre quindici domande di brevetto, e chiedendo che la "Bottero s.p.a." venisse condannata al pagamento in suo favore, a titolo di "equo compenso" ex art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127, della somma di lire 3.200.000.000, tenuto conto del numero e dell'importanza delle invenzioni a lui dovute.

La "Bottero s.p.a.", costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 410 c.p.c

Il Giudice, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione, sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c., fissando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione.

Esperito quest'ultimo con esito negativo, con ricorso depositato in Cancelleria in data 23.9.1999 il sig. Giraudò riassumeva il giudizio sospeso reiterando le domande e le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo.

La convenuta contestava l'assunto del ricorrente secondo il quale lo stesso sarebbe stato l'inventore della macchina denominata "*Gob Distributor*" e l'autore esclusivo delle invenzioni di cui agli altri brevetti indicati nel ricorso.

